

## **"STATUTO ScRL "CeRICT"**

Articolo 1) Costituzione.

1.1. E' costituita una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione sociale di: "Centro Regionale Information e Communication Technology - in acronimo CeRICT s.c.r.l."

1.2. La società nasce in attuazione del Centro Regionale di Competenza sull'Information e Communication Technology (CRdC ICT) su iniziativa dei seguenti soggetti fondatori:

Università degli Studi del Sannio

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Università degli Studi di Salerno

SUN Seconda Università di Napoli

Università degli Studi "Parthenope"

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI)

Alla società hanno successivamente aderito il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori "Fondazione G. Pascale" - Napoli, soggetti pubblici partecipanti al progetto originario CRdC ICT, che per difficoltà operative non avevano potuto partecipare all'Atto costitutivo stesso.

Nel settembre 2014, a seguito di aumento di capitale, hanno aderito a CeRICT s.c.r.l. l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale".

1.3. Possono aderire alla società consortile, attraverso la sottoscrizione di quote di nuova emissione ovvero loro acquisto da altri soci, solo soggetti che abbiano le stesse caratteristiche dei fondatori e quindi: Università, Centri Pubblici di Ricerca, Consorzi di Ricerca, Fondazioni, consorzi o società consortili a presenza pubblicistica e senza fine di lucro. Potrà, inoltre, aderire alla società consortile la Regione Campania. Non è consentito l'ingresso di Società a scopo di lucro.

1.4. La società persegue la finalità consortile di potenziare le capacità e le occasioni di ricerca e produzione dei suoi partner al servizio dello sviluppo economico locale e regionale; ciò attraverso la migliore programmazione dell'utilizzo delle risorse, il rafforzamento della capacità di interlocuzione con gli attori istituzionali, del mondo della ricerca e del mondo produttivo, il rafforzamento strategico dell'integrazione tra i partner anche in prospettiva di creazione di distretti industriali omogenei.

1.5. La società non ha scopo di lucro e non potrà distribuire utili ai propri soci sotto qualsiasi forma, neanche in sede di ripartizione di riserve.

1.6. La società costituisce soggetto eleggibile per le politiche pubbliche -comunitarie, statali e regionali di sostegno finanziario alla Ricerca di base ed applicata, al trasferimento tecnologico.

1.7. La società beneficia essenzialmente delle risorse europee/nazionali/regionali assegnate alle regioni meno sviluppate del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020.

Articolo 2) Sede

2.1. La società ha sede nel Comune di Benevento all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del c.c. e si articola in poli operativi distribuiti nella Regione Campania.

2.2. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere poli ed unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile

rappresentanza). Spetta ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1.

2.3. Tutte le attività della società possono essere sviluppate anche presso le sedi dei Soci secondo le modalità di cui al successivo art. 3.6.

Articolo 3) Oggetto sociale.

3.1. La società ha per oggetto le seguenti attività nel settore dell'Information and Communication Technology:

- a) promuovere e realizzare attività di ricerca e sviluppo con riferimento alle aree ed agli indirizzi strategici regionali e nazionali, in particolare basate sull'interesse industriale e finalizzate al trasferimento tecnologico;
- b) contribuire alla concentrazione strutturale di ricerche strategiche attraverso la cooperazione delle istituzioni della ricerca e partner pubblici e privati;
- c) promuovere il diretto coinvolgimento delle imprese nel processo di realizzazione e di progettazione dell'innovazione;
- d) promuovere la nascita delle imprese knowledge-based e di iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico ;
- e) determinare le condizioni per la nascita di nuove convenienze per imprese interne ed esterne alla Regione ed investire in settori high-tech emergenti;
- f) integrare attività di ricerca pre-competitiva al fine di costituire un serbatoio incubatore per lo sviluppo a sistema delle potenzialità di ricerca;
- g) sostenere la domanda di impresa di consulenza tecnologica;
- h) concorrere, d'intesa con Università ed Enti di Ricerca, all'organizzazione e allo svolgimento di attività di alta formazione.

3.2. La società può svolgere le attività di ricerca, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che siano strumentali o connesse allo svolgimento delle attività di cui sopra, ivi compresa l'istituzione di agenti, rappresentanti, depositari e commissionari. La società può assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto connesso o analogo al proprio. Può rilasciare inoltre fidejussioni, avalli e ogni altra garanzia a favore di terzi e sempre che vi sia un interesse sociale e nel rispetto della normativa vigente. Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

3.3. Per la realizzazione di tali attività la società può anche agire in ambito nazionale ed internazionale sulla base: di progetti autonomamente presentati o in partnership con altri soggetti, nel quadro sia di programmi, avvisi e bandi dell'Unione Europea o di Amministrazioni nazionali, anche finanziati in tutto o in parte con fondi pubblici e/o privati; in esecuzione di contratti affidati da soggetti pubblici e privati.

3.4. La società potrà beneficiare di qualsiasi agevolazione finanziaria e provvidenza in genere previste per le società operanti nelle aree obiettivo 1 e/o in ritardo di sviluppo.

La società potrà partecipare a gare d'appalto per la fornitura anche ad Enti Pubblici dei prodotti e servizi oggetto della sua attività.

3.5 La società potrà accettare o compiere atti di donazione con delibera del Consiglio di amministrazione.

3.6. Per lo svolgimento delle proprie attività la società, previa apposita convenzione o altro tipo di accordo formalizzato, può avvalersi del personale e delle strutture di ricerca (ad esempio Dipartimenti, Istituti e simili) dei soci, laddove consentito e nei

limiti previsti dalle normative vigenti applicabili.

#### Articolo 4) Durata

4.1. La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilatrenta e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci assunta con la maggioranza prevista per la modifica di statuto.

#### Articolo 5) Capitale Sociale.

5.1. Il capitale è di euro 154.500,00 (centocinquantaquattromilacinquecento/00).

5.2. Le quote di partecipazione dei Soci al capitale sociale costituiscono la misura dei diritti di partecipazione e gestione del socio all'interno della società (esemplificativamente in base a tale partecipazione saranno calcolate le maggioranze deliberative e costitutive per le decisioni dei soci, l'entità delle partecipazioni dei singoli soci ai fini di determinare situazioni di controllo e/o collegamento, etc.).

5.3 La competenza dell'aumento del capitale spetta ai soci.

5.4. I soci hanno diritto di sottoscrivere gli aumenti di capitale da liberarsi mediante nuovi conferimenti in misura proporzionale alle partecipazioni dagli stessi possedute.

5.5. E' attribuita ai soci, con le modalità previste per le modifiche di statuto la facoltà di aumentare il capitale, anche prevedendo espressamente nella decisione l'attuazione mediante offerta di quote di nuova emissione in tutto o in parte a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter c.c.; in tale circostanza, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma inderogabile del c.c..

5.6. In caso di mora del socio nell'esecuzione dei conferimenti si procede, su mandato del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2466 c.c. ed in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota può essere venduta all'incanto.

5.7. La deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; ai fini della valutazione di qualsiasi conferimento diverso dal denaro si applica, anche in via analogica, l'art.2465, primo e terzo comma, c.c..

5.8. Il conferimento avente per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società deve avvenire unitamente alla prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria a prima richiesta, e conforme agli schemi obbligatori previsti dalla normativa, che garantiscano l'intero valore ad essi assegnato. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.9. Nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite, non è necessario il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482-bis, secondo comma, c.c..

#### Articolo 6) Diritti dei soci.

6.1 Tutti i diritti sociali spettano ai soci in misura corrispondente alla percentuale di partecipazione al capitale sociale.

In materia di nomina dei sette consiglieri componenti il Consiglio, si stabilisce che i seguenti diritti sono attribuiti in via esclusiva ai seguenti soci:

a) al socio Università degli studi del Sannio spetta il diritto personale e incedibile di nominare due consiglieri di amministrazione (uno dei quali, solo per le

nomine avvenute nel corso del primo triennio, presiederà il consiglio stesso), senza diritto di concorrere e votare con gli altri soci nelle deliberazioni di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione rimessi alla scelta dell'assemblea a norma dello Statuto; spetta altresì il diritto personale e incedibile di nominare il liquidatore in caso di mancato raggiungimento del quorum assembleare necessario secondo l'art.28 Statuto;

b) al socio Università degli studi di Napoli "Federico II" spetta il diritto personale e incedibile di nominare due consiglieri di amministrazione senza diritto di concorrere e votare con gli altri soci nelle deliberazioni di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione rimessi alla scelta dell'assemblea a norma dello Statuto;

c) al socio Università degli studi di Salerno spetta il diritto personale e incedibile di nominare un consigliere di amministrazione, senza il diritto di concorrere e votare con gli altri soci nelle deliberazioni di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione rimessi alla scelta dell'assemblea a norma dello Statuto;

d) al socio Seconda Università degli studi di Napoli spetta il diritto personale e incedibile di nominare un consigliere di amministrazione, senza il diritto di concorrere e votare con gli altri soci nelle deliberazioni di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione rimessi alla scelta dell'assemblea a norma dello Statuto.

L'assemblea dei soci - con voto riservato agli altri Soci diversi da quelli sopra indicati alle lettere da a) a d) - eleggerà un consigliere di amministrazione con deliberazione assunta con la maggioranza qualificata non inferiore al 75% (settantacinque per cento) dell'ammontare delle quote dei soci aventi diritto alla nomina.

6.2. I diritti di cui al precedente paragrafo 6.1, incluse ulteriori attribuzioni e sottrazioni, possono essere modificati con delibera assembleare da adottarsi con la maggioranza del 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale.

6.3. Ciascun socio ha i diritti di controllo sull'attività sociale riconosciutigli dalla legge. Il socio che intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476, co. 2, deve inviare apposita richiesta al consiglio di amministrazione che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

Tutte le informazioni che il professionista che assiste il socio richiedente riceverà saranno considerate confidenziali nonchè coperte dal segreto previsto dal rispettivo ordinamento professionale riconosciuto dalla legge.

La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro della società e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata anche nello studio dei professionisti che assistono la società.

6.4. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del c.c..

6.5. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del c.c..

#### Articolo 7) Impegni dei Soci

Con riferimento all'art. 2615 ter c.c., 2° comma, in nessun caso gli Organismi Universitari e di Ricerca e le Istituzioni di Ricerca individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 potranno essere gravati da patti che

richiedano loro contributi in danaro, ulteriori rispetto alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte, ma di esclusivo apporto di opera scientifica e soltanto nel caso in cui, partecipando le Università alla realizzazione di specifici progetti, finanziati alla Società a valere su Programmi / Avvisi / Bandi comunitari, ministeriali, regionali, locali e similari, tale apporto si configuri come cofinanziamento ed il personale di ricerca abbia dato il proprio assenso alla partecipazione e previa apposita convenzione o altro tipo di accordo formalizzato, in cui vengono stabiliti gli oneri reciproci per tali apporti e sempre nel rispetto delle modalità previste dalla legge e dall'ordinamento delle Università.

Resta inteso che Organismi Universitari e di Ricerca e le Istituzioni di Ricerca individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in caso di perdite di gestione, risponderanno nei limiti del capitale sociale conferito.

Articolo 8) Trasferimento delle partecipazioni.

8.1. Ai fini dei seguenti articoli è considerato trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di quote o diritti sullo stesso

8.2. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote, di diritti di opzione in sede di aumento di capitale o di diritti di prelazione di quote inopinate, spetta agli altri soci il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero oggetto della proposta di trasferimento; qualora nessun socio intenda esercitare la prelazione, ovvero il diritto sia esercitato solo per una parte di quanto è offerto, il socio proponente sarà libero di trasferire l'intero oggetto della proposta di trasferimento all'acquirente indicato nella sua proposta, salva l'espressione del gradimento da parte del consiglio di amministrazione come appresso specificato

8.3. In caso di concorso di più soci esercitanti il diritto di prelazione, ciascuno di essi esercita la prelazione per un valore proporzionale alla partecipazione già di propria titolarità ed acquisisce anche il diritto di prelazione che altri soci non esercitano, a meno che non dichiarino, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, di non voler beneficiare di tale accrescimento. Se, per effetto di detta rinuncia, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia interamente acquistato da soci, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

8.4. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento (d'ora innanzi "la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite il consiglio di amministrazione, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta lo stesso il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi successivi, ove applicabili, con l'unica particolarità che chi esercita la prelazione dovrà corrispondere al cedente a titolo oneroso o al donante una somma pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione, determinata d'intesa tra le parti o a mezzo di arbitratore nominato dal Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

8.5. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, il consiglio di amministrazione deve dare notizia della proposta a tutti i soci iscritti nel libro soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

8.6. Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al consiglio di amministrazione la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte del consiglio di amministrazione costituisce il momento di perfezionamento dell'impegno a concludere il negozio traslativo nelle forme di cui all'articolo 2470 c.c..

8.7. Il trasferimento che intervenga in violazione delle disposizioni che regolano il diritto di prelazione di cui al presente articolo è inefficace nei confronti della società e dei soci.

Articolo 9) Gradimento.

9.1. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento dovrà previamente sottoporre la proposta al consiglio di amministrazione per l'espressione del gradimento rispetto all'acquirente, che dovrà previamente possedere i requisiti soggettivi di cui sopra all'art.1.3. Il gradimento sarà rimesso all'insindacabile giudizio del Consiglio espresso entro 30 giorni e, ove negativo, comporterà -fatto salva l'ipotesi dell'inadeguatezza soggettiva dell'acquirente ai sensi dell'art.1.3. dello Statuto l'onere di indicare un altro acquirente disposto ad acquistare le quote alle stesse condizioni.

Articolo 10) Finanziamenti dei soci.

10.1. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta di risparmio.

10.2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Articolo 11) Diritto di recesso.

11.1. Hanno diritto di recedere dalla società, per tutta la loro partecipazione al capitale sociale, i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti: il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, il cambiamento dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, terzo comma, c.c., in caso di aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione (art. 2481-bis, co.1 c.c.).

Il socio potrà inoltre recedere al verificarsi dei seguenti fatti: mancato coinvolgimento nelle attività realizzative e nei progetti per più di tre anni.

11.2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione al consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata (ovvero con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento) spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori, della decisione che lo legittima oppure dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine il consiglio di amministrazione deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.

11.3 Il consiglio di amministrazione, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (ovvero con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento) agli altri soci, invitandoli a trovare con il recedente un accordo per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni

ovvero, se tutti i soci si accordino per iscritto in tal senso, anche con acquisto per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

11.4. Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, la società determinerà - in considerazione del fatto che la partecipazione alla società non può generare lucro a favore dei soci l'ammontare del rimborso nella minor somma tra l'ammontare conferito in danaro alla costituzione della società ed il valore della quota risultante dal patrimonio netto, con esclusione delle eventuali riserve.

In caso di disaccordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, il consiglio di amministrazione o il socio recedente possono rivolgersi al tribunale per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 2473 c.c., fatta salva l'unanime decisione di ricorrere alla clausola arbitrale.

11.5. In tutti i casi di recesso, per l'ammontare della quota annullata, si determinerà il corrispondente accrescimento delle quote degli altri soci nella proporzione risultante dalle quote possedute.

Articolo 12) Esclusione del socio.

12.1. Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze: fallimento; incapacità; impossibilità sopravvenuta di eseguire le prestazioni oggetto del conferimento sottoscritto. Sarà inoltre escluso il socio in mora per più di sei mesi nei conferimenti in danaro e diversi dal danaro. L'esclusione non estinguerà l'obbligo di adempiere le prestazioni dovute e di risarcire interessi ed eventuali danni.

12.2. L'esclusione è decisa dai soci con il voto favorevole del 60% del capitale sociale, non computandosi nel totale la quota di partecipazione del socio che può essere escluso.

12.3. In caso di esclusione non spetterà al socio alcuna liquidazione della quota, la stessa potrà essere messa in vendita, previa offerta in prelazione ai soci, al prezzo stimato dagli amministratori che incamereranno il ricavato eventuale nelle casse sociali, ovvero provvederanno in mancanza al suo annullamento ed alla riduzione del capitale in corrispondenza se necessario.

Articolo 13) Decisioni dei soci. Competenze e modalità..

13.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza inderogabile dall'art.2479, comma 2, c.c. e dal presente Statuto. Ogni socio ha diritto di esprimere un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

13.2. Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina del Consiglio di amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico per come disciplinate dallo Statuto;
- c) l'eventuale nomina dell'organo di controllo (o del revisore) e, nel caso di organo di controllo, del presidente;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo, l'aumento e la diminuzione del capitale;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 2482-bis c.c.;
- g) lo scioglimento anticipato della società;
- h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- i) la revoca dello stato di liquidazione;
- l) l'approvazione del bilancio preventivo;
- m) l'aumento del capitale, riservato in sottoscrizione ai nuovi soci nei limiti e nel

rispetto della disciplina inerente la limitazione del diritto di opzione.

13.3. Non è necessaria l'autorizzazione dei soci per l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese.

13.4. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 14, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che in sede assembleare, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. Il metodo di adozione delle decisioni è stabilito dal consiglio di amministrazione.

Articolo 14) Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare.

14.1. Nel caso di decisioni che abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 13.2 lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme per il funzionamento della società, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

14.2. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale anche fuori dal comune in cui ha sede la società, purché nel territorio dell'Unione Europea.

14.3. L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli amministratori ed all'organo di controllo (o al revisore), se nominato. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nonché di eventuali altre convocazioni successive, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non raggiunga almeno il quorum del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale ovvero, per deliberazioni che prevedono specifici quorum, l'assemblea non raggiunga il quorum deliberativo previsto per tali deliberazioni. Il quorum del 50% (cinquanta per cento) ovvero il quorum previsto per deliberazioni che prevedono specifici quorum, deve essere raggiunto anche in tali seconda o successive convocazioni.

14.4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo (o il revisore), se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o l'organo di controllo (o il revisore), se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati della riunione.

14.5. Hanno diritto di intervento nell'assemblea tutti i soci.

14.6. I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega non può essere conferita agli amministratori, all'organo di controllo (o al revisore), se nominato, né ai dipendenti della società.

14.7. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento, da persona designata dagli intervenuti, segretario

verbalizzante è il Direttore generale o, in mancanza o impedimento, altro soggetto scelto dai soci.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, presiede al suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

14.8. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

14.9. Le deliberazioni dell'assemblea sono attestate da processo verbale redatto senza indugio e firmato dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando l'assemblea lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto da chi presiede l'assemblea.

14.10. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e le quote di partecipazione rappresentate da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

14.11. Le deliberazioni sono comunicate per estratto ai soci, agli amministratori e all'organo di controllo (o al revisore), se nominato, che risultano assenti.

Articolo 15) Decisioni dei soci mediante consultazione scritta.

15.1. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. Di ogni comunicazione va spedita copia anche all'organo di controllo (o al revisore), se nominato.

15.2. Ai soci è assegnato il termine di dieci giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

15.3. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

15.4. La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

15.5. Il Presidente del consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale devono raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli

amministratori ed all'organo di controllo (o al revisore), se nominato, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

15.6. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

15.7. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Articolo 16) Decisioni dei soci sulla base del consenso espresso per iscritto.

16.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 15. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

16.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 17.

16.3. In consiglio di amministrazione deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, all'organo di controllo (o al revisore), se nominato, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

16.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

16.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Articolo 17) Assemblea e decisioni dei soci. Quorum costitutivi e deliberativi.

17.1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ovvero, per deliberazioni che prevedono specifici quorum, che rappresentino il quorum deliberativo previsto per tali deliberazioni. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale ivi rappresentato, salvo i casi di deliberazioni che prevedono specifici quorum, nel qual caso approva con il quorum deliberativo previsto per tali deliberazioni.

17.2. Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole dei soci con i quorum

indicati al precedente punto 17.1.

17.3. Sono in ogni caso assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale -salva diversa disposizione dell'atto costitutivo le decisioni:

a) inerenti le modificazioni dell'atto costitutivo;

b) relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

c) relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

d) relative alla trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito, fermo restando che, nel caso di trasformazione, fusione o scissione, è comunque richiesto il consenso dei soci che assumeranno responsabilità illimitata;

e) l'ammissione di nuovi soci attraverso apposito aumento di capitale, riservato in sottoscrizione ai nuovi soci nei limiti e nel rispetto della disciplina inerente la limitazione del diritto di opzione.

17.4. L'assemblea delibera in seconda convocazione con i medesimi quorum costitutivi e deliberativi della prima convocazione.

17.5. Restano comunque salve le disposizioni inderogabili di legge o delle presenti norme statutarie per il funzionamento della società, che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 18) Amministrazione.

18.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di sette consiglieri. I primi sei sono designati dai soci di cui sopra all'art.6.1 lett. a), b), c) e d) mentre il rimanente è eletto dall'assemblea con deliberazione riservata a tutti gli altri soci diversi da quelli aventi diritto alle designazioni di cui all'art.6.1 lett. a), b), c) e d) dello Statuto, detta deliberazione di nomina sarà valida solo ove assunta con una maggioranza qualificata non inferiore al 75% (settantacinque per cento) dell'ammontare delle quote dei soci aventi diritto alla nomina. In mancanza del raggiungimento del quorum per tre votazioni, la designazione del consigliere sarà effettuata dall'assemblea ordinaria con il concorso di tutti i soci - compresi quelli aventi diritto alle designazioni di cui all'art.6.1 lett. a), b), c) e d) - e con delibera assunta a maggioranza assoluta del capitale presente come previsto dall'art.17, comma 1, ma con precisazione che l'assemblea potrà nominare un consigliere da scegliere solo tra quelli indicati da i soci non aventi diritto alle designazioni di cui all'art. 6.1 lettere a), b), c), e d) dello Statuto.

18.2. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

18.3. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c..

18.4. Gli amministratori durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione degli amministratori per scadenza del termine, essi rimangono in carica sino alla ricostituzione del nuovo consiglio di amministrazione. Restano inefficaci fino al rinnovo del consiglio le dimissioni degli amministratori che determinano il venir meno della maggioranza dei componenti il Consiglio.

18.5. Gli amministratori sono revocabili con decisione dei soci assunta a maggioranza del 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale in qualunque momento; nulla è dovuto all'amministratore revocato senza giusta causa a titolo di risarcimento del danno intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella

presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

18.6. Se viene a mancare taluno degli amministratori, gli altri provvedono a sostituirlo mediante cooptazione: l'amministratore o gli amministratori così nominati restano in carica - se confermati alla prima successiva assemblea - sino al successivo rinnovo del consiglio di amministrazione.

Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza degli amministratori tutti gli amministratori decadono e deve essere senza indugio promossa la decisione dei soci per l'integrale sostituzione del consiglio di amministrazione, che rimarrà in carica fino all'avvenuta sua sostituzione per effetto dell'accettazione dei nuovi consiglieri eletti.

18.7. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese vive e documentate sostenute per ragioni del loro ufficio, sarà facoltà del Cda o dei soci fissare però criteri forfettari di rimborso.

18.8. Con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

18.9. Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

18.10. Nel caso del conflitto di interessi si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 19) Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

19.1. Il consiglio di amministrazione, elegge tra i suoi membri il presidente, solo qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede assembleare all'atto dell'elezione del consiglio stesso, che altresì può eleggere uno o più vice presidenti. Le funzioni di segretario del consiglio sono svolte dal Direttore generale.

Il consiglio di amministrazione può inoltre delegare una parte dei propri poteri ad uno o più amministratori delegati o ad un comitato esecutivo, stabilendone la composizione, i poteri delegati e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, quarto comma, c.c..

19.2. Il presidente del consiglio di amministrazione predispone l'ordine del giorno e convoca le riunioni, verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori ed accerta i risultati delle votazioni. In caso di assenza o impedimento del presidente, egli viene sostituito dal consigliere più anziano d'età.

19.3. Il consiglio si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

19.4. Il consiglio è convocato dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano d'età, mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed all'organo di controllo (o al revisore), se nominato, almeno otto giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

19.5. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo o il revisore (se nominati), ovvero anche nel caso in cui l'organo di controllo o il revisore (se nominati) siano stati solo informati della riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

19.6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

19.7. Il consiglio amministra con metodo collegiale la società. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

19.8. Il verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Il verbale è redatto in forma sintetica, devono essere riassunte solo su espressa richiesta le dichiarazioni degli amministratori pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 20) Decisioni del Consiglio di Amministrazione mediante consultazione scritta.

20.1. La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e all'organo di controllo (o al revisore), se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

20.2. Ai consiglieri è assegnato il termine di dieci giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

20.3. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

20.4. La mancanza di risposta del consigliere entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

20.5. Il presidente del consiglio di amministrazione deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e all'organo di controllo (o al revisore), se nominato, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

20.6. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

20.7. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Articolo 21) Decisioni del Consiglio di Amministrazione sulla base del consenso espresso per iscritto.

21.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 20. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

21.2. La decisione dei consiglieri si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza dei consiglieri.

21.3. Il presidente del consiglio deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e all'organo di controllo (o al revisore), se nominato, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

21.4. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

21.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Articolo 22) Poteri del consiglio d'amministrazione e rappresentanza legale.

22.1. Il consiglio d'amministrazione compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 14 del presente statuto. In sede di nomina possono tuttavia essere stabiliti limiti ai poteri del consiglio di amministrazione, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 c.c. sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione.

22.2. Il consiglio di amministrazione nomina direttori di unità o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

22.3. La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione. Nei limiti dei poteri conferiti nell'atto di nomina e pubblicati nel registro delle imprese spetta altresì la rappresentanza legale anche ai singoli amministratori e/o consiglieri delegati, nonché al direttore generale.

Articolo 23) Direttore generale.

23.1 Il Direttore Generale attua le decisioni e le direttive del consiglio d'amministrazione e dei soci, a tal fine dirige e coordina il personale, esercita il potere disciplinare, gestisce le risorse, definisce chi realizzerà i programmi o i progetti, esercita il controllo sull'attività finanziaria, contrae con i terzi, con ampia autonomia esecutiva per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Con apposita procura, riceve dal consiglio d'amministrazione poteri di rappresentanza esterna della società per tutti i contratti relativi al personale nonché per quelli esecutivi di programmi, progetti o direttive decise dal consiglio d'amministrazione non superiori a 300.000,00 euro, ed inoltre per i rapporti con Enti Pubblici, Istituzioni anche internazionali e con gli Istituti di Credito.

Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea, dura in carica per un mandato triennale corrispondente a due mandati triennali del CdA e può essere rinominato, cessa inoltre dalla carica per revoca per giusta causa decisa dall'assemblea o dimissioni. L'atto costitutivo nominerà il primo Direttore Generale.

Il Direttore Generale ha facoltà di intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

La società sottoscriverà con il Direttore Generale apposito contratto di lavoro subordinato.

Articolo 24) Organo di Controllo e Revisore.

Quando i soci ne ravvisano l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore, con competenze e poteri analoghi a quelli spettanti all'organo di controllo o al revisore obbligatori, come appresso previsti o richiamati.

Nei casi in cui, secondo la normativa pro-tempore vigente, è obbligatoria la nomina di un organo di controllo o di un revisore legale dei conti gli stessi saranno nominati con decisione dei soci e saranno regolati dalla normativa pro-tempore vigente.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo, o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano allo stesso le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale delle società per azioni.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata di regola dall'organo di controllo, salva l'attribuzione della revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ove tanto risulti obbligatorio, secondo la normativa pro-tempore vigente, ovvero ove così decidano i soci.

La riunione dei sindaci, nel caso di collegio, potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 25) Bilancio e contabilità.

25.1. Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione forma il bilancio a norma di legge.

25.2. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2364: in quest'ultimo caso il consiglio di amministrazione deve segnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

25.3. Il consiglio di amministrazione deve attivare la decisione dei soci per l'approvazione del bilancio entro quindici giorni dal deposito di cui al comma precedente e, non raggiungendosi il quorum necessario, deve convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla medesima data.

25.4. Gli utili netti, non avendo la società scopo di lucro, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno attribuiti a perdite pregresse, se necessario, oppure a riserva speciale non ripartibile per l'innovazione tecnologica.

25.5 Entro il 30 novembre di ciascun anno solare il consiglio di amministrazione predisporrà un bilancio preventivo che verrà comunicato ai soci per l'approvazione

nella forma della consultazione scritta nei successivi quindici giorni.

25.6 La società adoterà una contabilità non organizzata per centri di costo e compatibile con il Cost Model tipo AC di cui alla "Guide to Financial Issues relating to Indirect Actions of the Sixth Framework Programmes" e/o successive modificazioni.

Con delibera annuale in sede di approvazione del bilancio preventivo si potrà scegliere di adottare un diverso modello di contabilità per l'anno successivo.

Articolo 26) Comitato Tecnico Scientifico.

26.1. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero di membri pari al numero dei Soci. Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio d'amministrazione.

26.2. Il Comitato Tecnico Scientifico elegge tra i suoi membri un Presidente con funzioni di coordinamento e indirizzo delle attività. Il Comitato è validamente costituito con la maggioranza dei membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente. Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzione consultiva e di indirizzo scientifico per le attività della Società. Esprime parere obbligatorio, non vincolante, sul piano annuale di attività. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi. I membri del Comitato restano in carica per un periodo di tre anni, e sono consecutivamente rinominabili per non più di due mandati.

Articolo 27) Scioglimento e liquidazione.

27.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tali casi, il consiglio di amministrazione accerterà la causa di scioglimento con delibera comunicata ai soci.

27.2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà, a maggioranza del 65% delle quote societarie, un liquidatore indicandone i poteri e il compenso.

27.3. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter c.c.

Articolo 28) Clausola compromissoria.

28.1. Ai sensi dell'articolo 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono devolute alla decisione di un Collegio arbitrale tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale ed, in particolare, quelle:

insorgenti tra i soci;

insorgenti tra i soci e la società;

promosse da amministratori e dall'organo di controllo (o dal revisore), se nominato, o nei loro confronti;

relative alla validità delle delibere assembleari;

relative all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo.

28.2. Il Collegio Arbitrale, composto da tre membri, è integralmente nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario si trova il Comune in cui è posta la sede della società. Dopo la nomina i tre arbitri provvedono a designare il Presidente del Collegio. In caso di mancata nomina del Collegio Arbitrale, ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, provvede, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario si trova il Comune in cui è posta la sede della società.

28.3. Entro novanta giorni dalla costituzione il Collegio arbitrale decide a

maggioranza dei membri secondo equità con lodo non impugnabile, salvo nei casi previsti dall'articolo 36, primo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Quando decide sulla validità delle delibere assembleari al Collegio Arbitrale compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

28.4. Il Collegio Arbitrale stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

28.5. La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria, deve essere approvata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci assunta con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

28.6. Ove le parti litiganti fossero più di una la composizione del collegio sarà sempre composta da un numero di tre arbitri scelti dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario si trova il Comune in cui è posta la sede della società."

\*\*\*\*\*

Il Presidente dichiara dunque che, con voto manifestato in forma verbale, sono state regolarmente adottate dall'assemblea dei soci le delibere di cui sopra.

Null'altro essendovi su cui deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, per la parte straordinaria, alle ore dodici e minuti cinquanta.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Il presente atto da me notaio letto, in assemblea, al comparsente costituito che lo approva, consta di cinque fogli di carta per facciate venti, scritte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e da me notaio completate a mano e viene sottoscritto alle ore dodici e minuti cinquantuno.

Firmato: MAZZEO Antonino - Giovanni IANNELLA (Notaio). Impronta del sigillo.